



FNOMCeO

Roma, 19 APR. 2007

COMUNICAZIONE N. 25 BIS

Prot. N°: 4595

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa Cecilia d'Addio

Resp. Istrut.:

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

OGGETTO:

LORO SEDI

Iscrizione albo professionale
Cittadini non comunitari.

In seguito alle richieste di due pareri da parte di due Ordini provinciali su questioni specifiche e rilevanti inerenti l'iscrizione agli albi professionali dei medici ed odontoiatri cittadini stranieri non comunitari e ai quotidiani interventi sulla materia sollecitati dalle domande di chiarimenti da parte degli Ordini provinciali si ritiene opportuno fornire linee di indirizzo che aiutino gli Ordini negli adempimenti di loro competenza.

La materia è disciplinata del D.Lgs.286/98 " Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e dal successivo regolamento DPR 394/99 " Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, comma 6, del D.Lgs.286/98".

Tale regolamento è stato modificato per alcuni aspetti sensibilmente dal DPR 334/2004 e pertanto si ritiene di procedere dall'analisi delle norme che hanno innovato la materia unitamente alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006 n.11050/M sui "Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".

**ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE CON PERMESSO
DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO O FORMAZIONE**

L'art.14, comma 4, del DPR394/99 come modificato dal DPR 334/2004 stabilisce che il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione consente per il periodo di validità dello stesso l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali e comunque non superiore alle 1040 ore annuali.

Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 37, 1 comma, del D.Lgs.286/98 che stabilisce che è

condizione necessaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in deroga al requisito della cittadinanza, l'iscrizione agli albi professionali per l'esercizio della professione anche con rapporto di lavoro subordinato.

Tali disposizioni consentono pertanto l'iscrizione all'albo professionale dei sanitari in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione, in quanto la norma consente l'esercizio di attività lavorativa subordinata per la quale è condizione imprescindibile l'iscrizione all'albo professionale (art.37 D.Lgs.286/98), purché in possesso dei requisiti di cui all'art.9 del DLCPS 233/46 e previa certificazione di cui all'art.7 del DPR 221/50 (escludendo il certificato di buona condotta).

L'Ordine deve verificare l'autorizzazione del Governo di appartenenza dello straniero nei casi in cui lo stesso abbia conseguito il titolo in Italia a seguito di ammissione in soprannumero ai corsi di laurea e di specializzazione (art.37 D.Lgs.286/98).

CITTADINI NON COMUNITARI CHE HANNO CONSEGUITO IN ITALIA LA LAUREA SPECIALISTICA (art.14, 5 comma, DPR394/99)

Un'altra categoria interessata dalle modifiche al DPR 394/99 riguarda i cittadini non comunitari che hanno conseguito in Italia la laurea specialistica.

Il comma 5 dell'art.14 del DPR394/99 ha stabilito che per gli stranieri soggiornanti in Italia che abbiano conseguito in Italia la laurea specialistica a seguito della frequenza dei relativi corsi le quote di ingresso per l'anno successivo sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

Tale disposizione deve essere letta alla luce della Circolare del Ministero dell'Interno n.3 del 30/5/2005 che sul punto si è espressa nel senso che la verifica della disponibilità delle quote di lavoro subordinato non va effettuata nel caso di cui trattasi in quanto il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nel decreto sui flussi dell'anno successivo.

In tale fattispecie non è più necessario acquisire il parere favorevole del Ministero della Salute in quanto non bisogna procedere a verifica di disponibilità dei posti in quota essendo gli stessi riservati nelle quote dell'anno successivo.

ISCRIZIONE CITTADINO NON COMUNITARIO NELLE MORE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Nel caso in cui si debba procedere all'iscrizione di un cittadino non comunitario in possesso dei titoli validi per l'iscrizione ma in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno bisogna attenersi alle disposizioni della Direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006 e della Circolare del Ministero del Lavoro del 25 novembre 2006 che stabiliscono che il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide

sulla piena legittimità del soggiorno e sul godimento dei diritti ad esso connessi e quindi sul diritto alla prestazione lavorativa.

Pertanto se lo straniero esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo presentata prima o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso l'Ordine potrà procedere all'iscrizione verificata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.9 del DLCPS 233/46 e previa certificazione di cui all'art.7 del DPR 221/50 (escludendo il certificato di buona condotta). Nel caso in cui il permesso di soggiorno non fosse rinnovato l'Ordine dovrà procedere alla cancellazione dall'albo.

SCHEMA DEGLI ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

Per poter procedere all'iscrizione all'albo professionale di un sanitario non comunitario è necessario che l'Ordine verifichi il possesso di due requisiti:

1 - il possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione

2 - il possesso di un permesso di soggiorno che legittima l'esercizio professionale in deroga al requisito della cittadinanza.

Per quanto concerne il titolo abilitante all'esercizio della professione bisogna distinguere tre fattispecie:

- a) cittadini non comunitari in possesso di titolo abilitante conseguito in Italia
- b) cittadini non comunitari in possesso di titolo abilitante conseguito in un paese dell'UE
- c) cittadini non comunitari con titolo conseguito in un paese extracomunitario.

Sub a) 1 - i sanitari non comunitari che hanno conseguito il titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria interamente in Italia (diploma di laurea e diploma di abilitazione) ed erano regolarmente soggiornanti alla data del 27 marzo 1998 in Italia.

- L'Ordine può iscrivere direttamente il sanitario purché in possesso dei requisiti di cui all'art.9 del DLCPS 233/46 e previa certificazione di cui all'art.7 del DPR 221/50 (escludendo il certificato di buona condotta).
- Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana la Circolare del Ministero della Salute del 12/4/2000 ha evidenziato che i sanitari non necessitano dell'accertamento della lingua italiana ma l'art.50 del DPR 394/99, comma 4, prevede che prima dell'iscrizione gli Ordini provvedano a tale accertamento.

2 - Sanitari non comunitari regolarmente soggiornanti dopo tale data o che ancorché presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998 abbiano conseguito il titolo abilitante in Italia dopo tale data.

In questo caso l'Ordine dovrà:

- verificare il possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per motivi di studio o di famiglia. Non è più necessario il parere favorevole del Ministero della Salute in quanto non è necessario nella fattispecie verificare la disponibilità dei posti in quota essendo gli stessi riservati nelle quote dell'anno successivo.
- Verificare il possesso dei requisiti di cui all'art.9 del DLCP 233/46 e previa certificazione di cui all'art.7 del DPR 221/50 (escludendo il certificato di buona condotta).
- L'Ordine può ai sensi dell'art.50, comma 4, procedere all'accertamento della lingua italiana.
- Verificare l'autorizzazione del Governo di appartenenza dello straniero nei casi in cui lo stesso abbia conseguito il titolo in Italia a seguito di ammissione in soprannumero ai corsi di laurea e di specializzazione (art.37 D.Lgs.286/98).

Sub b) Sanitari non comunitari che hanno conseguito i titoli abilitanti in un paese dell'UE o hanno conseguito un titolo in un paese extracomunitario e hanno già ottenuto un riconoscimento in un paese UE.

L'Ordine deve acquisire:

- il riconoscimento del titolo dal Ministero della Salute.
- Il preventivo parere del Ministero della Salute per l'iscrizione ai fini delle quote di ingresso (art.50, comma 8).
- L'accertamento della conoscenza della lingua italiana (art.50, comma 4 DPR 394/99).

Sub c) Sanitari non comunitari che hanno conseguito i titoli abilitativi in un paese extracomunitario.

L'Ordine deve acquisire:

- il riconoscimento del titolo conseguito attraverso l'Università o attraverso il Ministero della Salute.

E' necessario sottolineare che nel caso di riconoscimento universitario trattasi di riconoscimento accademico che ha a tutti gli effetti la valenza del titolo conseguito in Italia e il sanitario dovrà superare l'esame di abilitazione e la validità di detto titolo non è soggetta a termini o prescrizioni.

Se il riconoscimento avviene per il tramite del Ministero della Salute questo ha validità esclusivamente ai fini dell'esercizio professionale e l'efficacia dello stesso è limitata a due anni (art.50, comma 8, DPR 394/99)

entro i quali i sanitari devono iscriversi. Qualora sia presentato all'Ordine il riconoscimento Ministeriale lo stesso dovrà quindi verificare la data del riconoscimento nel momento dell'iscrizione.

- il preventivo parere del Ministero della Salute ai fini delle quote d'ingresso
- l'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

2 - Permesso di soggiorno che legittima l'esercizio professionale in deroga al requisito della cittadinanza.

Dalla normativa di riferimento emerge che possono iscriversi gli stranieri non comunitari che abbiano un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, per lavoro autonomo, per motivi di studio o formazione, che consente l'esercizio esclusivamente di lavoro subordinato, e per motivi familiari: a quest'ultimo sono stati assimilati anche i permessi per adozione.

EXTRACOMUNITARI EGIZIANI E SIRIANI

Con l'Egitto e la Siria l'Italia, rispettivamente nel 1951 e 1958, ha posto in essere uno scambio di note che, di fatto, sono valide ed operanti al pari di accordi di reciprocità tra Stati per il riconoscimento dei titoli di medico chirurgo ed odontoiatra come ha di recente affermato la Corte di Cassazione con sentenza n.15078/2000.

L'Ordine deve acquisire:

- parere favorevole del Ministero della Salute che verifica la sussistenza del posto in quota
- accertamento della lingua italiana

E' necessario sottolineare, inoltre, che con il DPR 334/2004 è stata introdotta una novità per quanto concerne la definizione delle quote d'ingresso.

L'art.23, che ha modificato l'art.29 del DPR 394/99, ha stabilito che i decreti che definiscono le quote d'ingresso devono tener conto delle valutazioni effettuate dal Ministero della Salute relativamente alle professioni sanitarie costituendo di fatto una quota differenziata e specifica.

Per consentire al Ministero di monitorare il numero delle iscrizioni degli stranieri non comunitari e l'eventuale raggiungimento della quota prefissata, è pertanto necessario inviare una comunicazione al Ministero della Salute all'atto dell'iscrizione dei sanitari in oggetto.

Cordiali saluti

